

**DELIBERA ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA PLENARIA
NELLA SEDUTA DEL 6 MARZO 2013.**

Modifica della procedura prevista dalla circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati con l'introduzione della previsione dell'obbligo a carico del capo dell'ufficio di comunicare il contenuto del suo rapporto al magistrato in valutazione.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La circolare n.20691 del 2007 e le successive sue modifiche regolamentano in modo equilibrato e dettagliato le procedure volute dal legislatore della Riforma ordinamentale per la valutazione di professionalità dei magistrati e la progressione in carriera. Il sistema si snoda secondo il percorso disegnato dall'art.11 del d.lgs. n.160 del 2006 e lo arricchisce di indicazioni specifiche quanto a numerosi profili (fonti di conoscenza, attività dei consigli giudiziari, attività del CSM e della competente commissione), adempiendo peraltro alla delega formulata allo stesso organo di autogoverno dal legislatore, al comma 3 del citato art. 11, per disciplinare con apposita delibera *“gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno”*.

Il complesso procedimento che si ricava dalle numerose disposizioni di dettaglio - molte previste direttamente dal legislatore e inglobate nella disciplina secondaria di cui alla richiamata circolare del 2007, altre formulate in sede di normativa di fonte consiliare - si distingue senza dubbio per la caratteristica di essere comunque *“garantito”*. In particolare, è stabilita la facoltà, riservata al magistrato in valutazione, di formulare proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato in audizione, qualora quest'ultimo ne ravvisi la necessità in seguito al tenore del parere del Consiglio giudiziario, che deve essergli comunicato, e ne faccia espressa richiesta (cfr. art. 11 co. 7 del d.lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007). Vi è poi l'obbligo di procedere alla previa audizione, da parte della Commissione competente (Quarta Commissione), nei casi in cui il Consiglio Superiore si orienti per deliberare un giudizio negativo di professionalità *“aggravato”* dall'assegnazione del magistrato a una diversa funzione nella medesima sede, ovvero dalla sua esclusione, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche (cfr. art. 11 co. 11 del d.lgs. n. 160/2006 e Capo XVIII della circolare n. 20691 del 2007).

Nella prassi applicativa si è, peraltro, osservato che il magistrato non è messo nelle condizioni di conoscere preventivamente il contenuto del rapporto informativo del dirigente, salvo che quest'ultimo non ritenga di propria iniziativa di sottoporlo all'attenzione del magistrato interessato prima di trasmetterlo al Consiglio giudiziario.

Si è verificato, pertanto, che il magistrato sottoposto a valutazione non prendesse cognizione diretta e preventiva del rapporto informativo del dirigente, con la conseguente preclusione della possibilità di controdedurre tempestivamente alle eventuali criticità evidenziate dal dirigente e fornire al Consiglio giudiziario elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli ordinariamente messi a disposizione. Tale *modus procedendi* ha comportato spesso la formulazione di un parere carente di importanti elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quello acquisiti secondo l'attuale normativa vigente. Infatti, l'attuale sistema normativo implica che, nei casi in cui dal rapporto informativo emergano delle criticità e ciononostante il Consiglio giudiziario non ritenga opportuno procedere ad un approfondimento istruttorio con l'interlocuzione del magistrato interessato, il relativo parere viene espresso alla luce della documentazione acquisita secondo la normativa vigente, senza le eventuali osservazioni del magistrato, al quale rimane la sola possibilità di presentare osservazioni direttamente al Consiglio Superiore della Magistratura, dopo l'enunciazione del parere del Consiglio giudiziario, secondo quanto previsto dal Capo XVII punto 2.

Ciò posto, è evidente come risulti maggiormente rispondente all'orientamento di fondo del legislatore ed agli stessi canoni specifici voluti dalla normativa secondaria garantire la conoscenza preventiva da parte del magistrato in valutazione del contenuto del rapporto informativo del dirigente, assicurando così la possibilità di presentare osservazioni.

In tal modo il Consiglio giudiziario avrà una visione più immediata e completa della situazione lavorativa del magistrato, con l'acquisizione di elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli

ordinari. Tale soluzione, inoltre, rende più snella e celere la procedura di valutazione, potendo evitare in alcuni casi che il Consiglio giudiziario svolga attività istruttoria per avere chiarimenti dall'interessato su eventuali aspetti problematici emergenti dal rapporto informativo del dirigente.

La Quarta Commissione, pertanto, ha ritenuto di dover arricchire la procedura di un'ulteriore disposizione - inserita come comma 3 bis del Capo XIV della circolare n.20691 del 2007 - che ha lo scopo di colmare la segnalata carenza di disciplina.

Si è, quindi, previsto che i dirigenti degli uffici trasmettano il rapporto informativo contestualmente al magistrato interessato ed al Consiglio giudiziario. Inoltre, al fine di non pregiudicare il rispetto dei termini fissati dal paragrafo 1 Capo XIV della circolare, si è fissato in sette giorni il termine entro il quale il magistrato potrà presentare eventuali osservazioni direttamente al Consiglio giudiziario; è rimasto, quindi, fermo l'obbligo dei dirigenti di trasmettere al Consiglio giudiziario, nel rispetto dei termini di cui al paragrafo 1, il rapporto e gli atti allegati.

Si è, infine, coordinato il Capo XV con la modifica del Capo XIV, aggiungendo tra gli elementi conoscitivi del Consiglio giudiziario, le eventuali osservazioni al rapporto informativo tempestivamente presentate dal magistrato interessato ed investendo l'organo ausiliario decentrato dell'onere di vigilare sulla tempestiva trasmissione del rapporto da parte del dirigente.

Tali modifiche appaiono utili non soltanto a fornire una più efficace tutela del contraddittorio in un procedimento complesso e aperto a numerosi e specifici contributi documentali, ma diventa strumento per garantire gli esiti di una procedura che, per sua stessa natura e per dichiarata volontà del CSM, deve essere volta a consentire valutazioni di professionalità sempre più effettive ed aderenti al reale profilo del magistrato interessato, anche attraverso il confronto con le risultanze e i dati forniti da quest'ultimo.

Capo XIV

RAPPORTO E DOCUMENTAZIONE TRASMESSA DAI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

1. I dirigenti degli uffici devono trasmettere ai Consigli giudiziari entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quadriennio in valutazione o comunque dopo un anno a far data da un giudizio non positivo o decorsi due anni dal giudizio negativo, un rapporto sulla professionalità del magistrato, redatto secondo i parametri della presente circolare ed in conformità al modello allegato, che costituisce parte integrante della circolare stessa, unitamente alla documentazione di seguito indicata.

2. Il rapporto contiene, tra l'altro:

- la segnalazione sulla complessità dei procedimenti e dei processi trattati in ragione del numero delle parti e delle questioni giuridiche affrontate;
- la comunicazione dell'esito, nelle successive fasi e nei gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi o richiesti, e relativi all'adozione di misure cautelari o alla definizione di fasi procedurali o processuali, accertato attraverso la comunicazione dei dirigenti degli uffici e da valutarsi, ove presenti caratteri di significativa anomalia, anche alla luce del rapporto esistente tra provvedimenti emessi o richiesti e provvedimenti non confermati o rigettati, rapporto da valutarsi altresì avuto riguardo alla tipologia ed alla natura degli affari trattati;
- la segnalazione del dirigente dell'ufficio relativa al livello dei contributi in camera di consiglio;
- la segnalazione del possesso delle conoscenze informatiche dirette alla redazione dei provvedimenti ed al miglioramento dell'efficacia dell'azione giudiziaria;
- per i magistrati requirenti con funzioni di coordinamento nazionale la segnalazione relativa alla capacità di rapportarsi in maniera efficace, autorevole e collaborativa con gli uffici giudiziari ed i magistrati destinatari del coordinamento;
- la segnalazione relativamente all'attitudine del magistrato ad organizzare il proprio lavoro;
- l'indicazione della collaborazione fornita su richiesta del dirigente medesimo o del coordinatore della posizione tabellare o del gruppo di lavoro;
- l'indicazione del rispetto degli impegni prefissati;
- l'indicazione relativa alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;
- l'indicazione in ordine alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze.

3. Al rapporto sono allegati:

- la relazione del magistrato interessato e la copia di atti e provvedimenti di cui al capo XIII bis;
- gli atti acquisiti a campione, secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;

- i verbali di udienza acquisiti a campione , secondo le disposizioni di cui al Capo VII della presente circolare;
- i dati statistici calcolati al 31 dicembre dei due anni precedenti rispetto a ciascun anno in valutazione, elaborati su base annuale, e relativi al numero dei procedimenti e processi definiti, alle pendenze del ruolo, nonché ai flussi in entrata, inerenti al magistrato in valutazione e, comparativamente, agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi giudiziari ed extragiudiziari, di natura obbligatoria;
- la documentazione relativa ad eventuali esoneri dal lavoro giudiziari;
- la documentazione relativa ad eventuali assenze dal lavoro diverse dal congedo ordinario;
- il prospetto relativo al numero di udienze tenute, inerente al magistrato in valutazione ed agli altri magistrati del medesimo ufficio assegnati a funzioni omogenee;
- il prospetto comparato relativo ad eventuali ritardi nella redazione e nel deposito dei provvedimenti, o comunque nel compimento di attività giudiziarie;
- eventuali segnalazioni di situazioni specifiche rappresentate da terzi ovvero dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete ed oggettive di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.

3bis. Nel rispetto dei termini di cui al comma 1, i dirigenti trasmettono il rapporto e gli atti allegati al Consiglio giudiziario. I dirigenti degli uffici comunicano contestualmente il rapporto al magistrato interessato, che può far pervenire al Consiglio giudiziario eventuali osservazioni, nei sette giorni successivi alla comunicazione del rapporto.

4. In ogni caso i dirigenti degli uffici entro il mese di febbraio di ciascun anno dovranno inviare ai Consigli giudiziari le statistiche comparate ed una relazione sull'andamento generale dell'ufficio, che deve riguardare la consistenza dell'organico dei magistrati dell'ufficio e del personale amministrativo, le eventuali vacanze, i flussi e la distribuzione degli affari nei vari settori di lavoro e i provvedimenti sulla destinazione interna dei magistrati per far fronte alle esigenze dell'ufficio. I documenti sopra indicati verranno conservati presso la segreteria del Consiglio giudiziario.

5. La diligenza e il rispetto delle circolari consiliari nella redazione dei rapporti informativi ai fini dei pareri per le valutazioni di professionalità - anche sotto il profilo della tempestività degli adempimenti - costituiscono indicatori dell'attitudine direttiva rilevanti in sede di conferma o di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.

Capo XV ATTIVITÀ DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

1. Il Consiglio giudiziario - sulla base degli elementi indicati al Capo VII, **e valutate, altresì, le osservazioni eventualmente presentate ai sensi del comma 3 bis del capo precedente** - esprime il parere conformandosi al modello allegato alla presente circolare, entro quattro mesi dalla scadenza del termine.

Sul rispetto del termine per il rilascio del parere vigila il Presidente della Corte di Appello, quale Presidente del Consiglio giudiziario. Le modalità di esercizio di tale compito di vigilanza sono valutate ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi

1bis . Qualora la necessità di eccezionali attività istruttorie - diverse dalla acquisizione di atti o documenti e dalla audizione del magistrato interessato - renda impossibile l'espressione del parere nel termine indicato, il Consiglio giudiziario, non appena si determini al compimento di dette attività e comunque entro quattro mesi dalla ricezione del rapporto informativo, comunica al Consiglio superiore della magistratura tale impossibilità indicandone le ragioni, nonché la prevedibile epoca in cui il parere sarà espresso

2. Laddove lo ritenga necessario, il Consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati dai suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati.

All'esito dell'istruttoria, il Consiglio giudiziario ne dà tempestiva comunicazione all'interessato. L'interessato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario.

3. In ogni caso, il Consiglio giudiziario, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato in valutazione. Quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta ed ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato ha diritto di farsi assistere da altro magistrato.

4. Il parere redatto dal Consiglio giudiziario è comunicato all'interessato e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura unitamente all'allegata documentazione ed ai verbali delle eventuali audizioni.